

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A3237 **del** 29/09/2008

Proposta n. 14097 **del** 19/09/2008

Oggetto:

Decreto n. 57 del 13.10.2005 rilasciato dal Commissario per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio alla società SILA S.r.l. relativo ad un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali. Modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Decreto n. 57 del 13.10.2005 rilasciato dal Commissario per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio alla società SILA S.r.l. relativo ad un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali. Modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.2008 avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Commissario per l’emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio alla SILA S.r.l. - sede legale ed impianto in Cassino (FR), Via Cerro Antico snc - C.F. 00169520608 - con Decreto n. 57 del 13 ottobre 2005 concernente l’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla SILA S.r.l. in data 30.10.2007 ed acquisita al prot. n. 1595/CR del 22.11.2007;

PRESO ATTO CHE la società ha trasmesso, in data 07.03.2008, un documento tecnico relativo alle attività di monitoraggio e controllo dell’impianto in oggetto, in ottemperanza a quanto disposto nel D.L. n. 248/07 e convertito con L. 31/2008, acquisito al prot. n. 030577/1A/15 del 07.03.2008;

CONSIDERATO CHE la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è in corso di istruttoria;

VISTA l’istanza presentata dalla SILA S.r.l. in data 28.05.2008, acquisita al prot. n. 67417 del 03.06.2008, relativa alla richiesta di rinuncia di alcuni codici CER e alla variazione dei quantitativi di quattro codici CER fermo restando i loro quantitativi totali, così come autorizzati con Decreto n. 57/05;

PREMESSO CHE:

- l’istanza è stata corredata da relazione tecnica asseverata da professionista abilitato,

Dott. Antonio Martino iscritto all'Albo dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise al n. 2042, acquisita al prot. con n.081320/1A/15 del 27.06.2008, presentata in conformità alla D.G.R. 239/08, che attesta che le modifiche richieste non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 15, comma 14, della l.r. 27/1998;

- la società SILA S.r.l., in particolare, rinuncia ai codici CER sotto elencati, già autorizzati con Decreto n. 57/2005:

CER	Descrizione	Quantitativi autorizzati (t/a)	Operazioni di gestione
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	30	D15
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	30	D15
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	30	D15
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506	30	D15
020602	rifiuti legati all'impiego di conservanti	30	D8-D9-D15
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	30	D8-D9-D15
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	30	D9-D15
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	30	D8-D9-D15
040104	liquido di concia contenente cromo	30	D9-D15
040105	liquido di concia non contenente cromo	500	D9-D15
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	30	D9-D15
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	30	D9-D15
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	30	D9-D15
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	30	D8-D9-D15
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	30	D15
190503	compost fuori specifica	30	D15
TOTALE		950	

- la società chiede di ridurre di 900 t/a il quantitativo autorizzato e relativo al rifiuto codice CER 190703 e di ridistribuire lo stesso in parti uguali per incrementare i quantitativi autorizzati dei rifiuti individuati dai codici CER 110112, 190814 e 200306.

In particolare:

CER	Descrizione	Quantitativi autorizzati (t/a)	Nuovi quantitativi richiesti (t/a)
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	30	330
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	20.000	19.100
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	30	330
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	30	330
TOTALE		20.090	20.090

CONSIDERATO CHE:

- la quantità totale di rifiuti da gestire, a seguito della richiesta della società, risulta inferiore rispetto a quanto già autorizzato;
- quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;

VERIFICATO, per quanto sopra, che la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale richiamate nell'art. 15, comma 14, della L.R. 27/98;

VERIFICATO, INOLTRE, CHE, per mero errore materiale, nel Decreto commissariale n. 57/2005 rilasciato alla SILA S.r.l., è stato indicato, al punto 4 pag. 11, che la società è autorizzata a gestire in D15 i rifiuti, codice CER 190814, generati dalla stessa durante il trattamento, per un quantitativo di 500.000 t/a anziché 500 t/anno;

per quanto in premessa,

DETERMINA

1. di modificare, secondo le indicazioni in premessa, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata, con Decreto commissariale n. 57 del 13.10.2005, alla SILA S.r.l., con sede legale ed impianto in Cassino (FR), Via Cerro Antico s.n.c. - C.F. 00169520608 -, relativo ad un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali.

La società è, pertanto, autorizzata a gestire i rifiuti riportati nella tabella seguente, nei limiti quantitativi e per le operazioni di gestione di seguito indicati:

CER	Descrizione	Quantitativi autorizzati (t/a)	Operazioni di gestione
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	50	D15
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	500	D8-D9-D15
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	500	D8-D9-D15
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	400	D8-D9-D15
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	400	D8-D9-D15
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	500	D8-D9-D15
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	30	D8-D9-D15
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	30	D15
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	30	D8-D9-D15
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	30	D9-D15
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	30	D9-D15
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	30	D8-D9-D15

070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	30	D15
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	700	D9-D15
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	500	D8-D9-D15
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	500	D8-D9-D15
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	30	D9-D15
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	30	D8-D9-D15
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	200	D8-D9-D15
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	30	D9-D15
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	30	D9-D15
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	30	D8-D9-D15
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	30	D9-D15
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	30	D8-D9-D15
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	30	D8-D9-D15
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	330	D8-D9-D15
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113	30	D8-D9-D15
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	30	D8-D9-D15
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	30	D9-D15
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	700	D8-D9-D15
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	100	D9-D15
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	19.100	D8-D9-D15
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	800	D8-D9-D15
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	400	D8-D9-D15

190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	330	D8-D9-D15
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	30	D8-D9-D15
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	30	D8-D9-D15
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	30	D9-D15
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	30	D8-D9-D15
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	30	D8-D9-D15
200304	fanghi delle fosse settiche	3.130	D8-D9-D15
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	330	D8-D9-D15
TOTALE (t/a)		30.160	

Fermo restando i sopra indicati limiti quantitativi annuali, la società non potrà superare in entrata il limite delle 100 t/giorno. La stessa è autorizzata a stoccare istantaneamente presso l'impianto (D15) un quantitativo massimo di rifiuti pari a 214 m³.

2. di modificare, inoltre, il quantitativo massimo del rifiuto 190814 gestibile in D15 (generato durante il trattamento e smaltito in impianti esterni), erroneamente indicato in 500.000 t/anno nel Decreto commissariale n. 57/2005, in 500 t/anno.

La società SILA S.r.l. dovrà aggiornare, entro 30 gg. dalla data di adozione del presente provvedimento, le garanzie finanziarie già prestate a copertura dei rischi connessi all'attività di cui trattasi, ai sensi della D.G.R. 4100/99, richiamando nelle stesse anche il presente atto.

Per quanto sopra non modificato, resta fermo tutto quanto richiamato nel Decreto Commissariale n. 57/2005.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Società SILA S.r.l. dal Dirigente dell'Area Rifiuti.

Lo stesso dovrà essere trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Cassino, all'ARPA Lazio e all'Albo Nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Direttore pro tempore
del Dipartimento Istituzionale
dott. Raniero De Filippis**